
Novembre
2023

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
10

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CORTE COSTITUZIONALE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	6
CORTE D'APPELLO PERUGIA	9
CODICE DI PROCEDURA PENALE	9
IMPUGNAZIONI	9
NULLITA'	9
CODICE PENALE	9
CIRCOSTANZE DEL REATO.....	9
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	10
REATI CONTRO LA FAMIGLIA	11
REATI CONTRO LA PERSONA	12
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	14
REATI EDILIZI	16
REATI STRADALI	16
LEGISLAZIONE SPECIALE.....	17
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	17
APPELLI PROCURA GENERALE IN MATERIA CIVILE.....	19
FOCUS: REATI CONTRO LA P.A.	20

NORMATIVA



Legge 9 ottobre 2023, n. 137

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023](#))

Legge 26 settembre 2023, n. 138

“Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2023](#)).

Decreto legge 5 ottobre 2023, n. 133

“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 5 ottobre 2023](#)).

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. n. 192 del 27/09/2023 - deposito 26/10/2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

Corte Cost. n. 188 del 27/09/2023 - deposito 12/10/2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. - nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» - sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un. sentenza n. 42603/2023 ud. 17/07/2023 - deposito 18/10/2023

Le Sezioni Unite hanno affermato che qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente al d. lgs. 150/2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio, e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al medesimo difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; inoltre, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero è abnorme perché avulso dal sistema processuale, mentre non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa.

Cass. Pen. Sez. Un. sentenza n. 41570/2023 ud. 25/05/2023 - deposito 12/10/2023

Le Sezioni Unite hanno affermato che nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 24335/2023

Questione controversa: Se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto -già stabilito dall'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, come sostituito dall'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall'art. 240-bis, primo comma, cod. pen. -di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell'art. 31 della legge n. 161 del 2017.

Soluzione adottata: Affermativa fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 rie. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 13/2023

Questione controversa: Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

Soluzione adottata: Negativa.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 12/2023

Questione controversa: Se il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuzione di un terzo *ex* art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione.

Soluzione adottata: Ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato. Riferimenti normativi

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 11/2023

Questione controversa: Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati.

Soluzione adottata: Negativa, in quanto l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. non determina l'illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 38679/2023 ud. 06/07/2023 - deposito 21/09/2023

La rivelazione di notizie coperte dal segreto non integra il delitto di violazione del segreto d'ufficio nei casi in cui non sia idonea a porre in pericolo il buon andamento e all'imparzialità della PA, in quanto l'art. 326 c.p. configura un reato di pericolo concreto per la cui punibilità è richiesto l'accertamento di un effettivo nocumento al bene giuridico protetto. Nel caso di specie la Corte sebbene avesse ravvisato, aderendo all'appello proposto dal PG, attraverso una interpretazione sistematica e teleologica degli artt. 7 e 31 segg. del Regolamento interno del CSM, il divieto di divulgazione verso l'esterno degli atti di cui un membro del comitato di Presidenza sia venuto a conoscenza prima dell'esame di tali atti da parte del comitato stesso e della loro successiva segretezza; tuttavia riteneva che le rivelazioni fatte non potevano porre in pericolo il buon andamento e imparzialità della p.a. poiché si trattava di notizie generiche, futili e già note all'interlocutore rispetto alle quali quest'ultimo non avrebbe potuto influire in alcun modo.

Requisitoria e conclusioni scritte del PG presso la Corte Suprema di Cassazione
Accoglimento del ricorso della Procura Generale di Perugia

Motivi:

Primo motivo: le rivelazioni non possono essere considerate, così come affermato dalla Corte di merito, prive di rilevanza additiva, né futili o inoffensive considerato gli interessi tutelati dalla fattispecie si intendono lesi allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio alla p.a. e nel caso di specie le informazioni potevano consentire al destinatario di attivarsi per esercitare influenze improprie anche se questo non sia in concreto avvenuto;

Secondo motivo: la Corte territoriale ha sostenuto che l'esposto del Dott. F. prima che il Comitato di Presidenza disponesse la segretezza della pratica non fosse ancora caratterizzato dal requisito della segretezza richiesta dalla fattispecie incriminatrice. Tuttavia, secondo la ricostruzione del P.G. ricorrente, prima dell'esame da parte del Comitato i documenti pervenuti devono essere inseriti per ragioni di riservatezza in un registro di passaggio e l'obbligo di segreto, diversamente da quanto sostengono i giudici di appello, non incombe soltanto sui soggetti deputati alla prima ricezione dei documenti in entrata nonché alla gestione del registro di passaggio ma anche sui componenti del Comitato di Presidenza che possono accedere all'atto iscritto nel registro riservato. Inoltre, la nozione di massima riservatezza che incombe su di essi prima della formale segretezza non è estranea e alternativa a quella di segreto, al contrario si vanificherebbe il senso della massima riservatezza delle pratiche come tali classificate prima della trattazione da parte del Comitato e la stessa funzione delle disposizioni in tema di protocollo riservato così come previsto dalle stesse norme regolamentari in particolare dagli artt. 34 e 33.

Terzo motivo: il P.G. ricorrente osserva infine che non può applicarsi l'art. 131 bis c.p. tenuto conto dell'episodio successivo all'impugnazione di cui ci si occupa che riguarda la comunicazione da parte dell'odierno imputato al collega di una circostanza emergente dagli atti dell'indagine di corruzione in corso nei confronti dello stesso beneficiario della rivelazione, consegnati all'imputato dal Procuratore della Repubblica di Perugia per valutazioni di carattere disciplinare, circostanza della quale i giudici di merito non mettono in dubbio la rilevanza offensiva; né può valorizzarsi il modesto valore della notizia rivelata, rispetto alle conoscenze già acquisite dall'imputato *aliunde*.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 38680/2023 ud. 06/07/2023 - deposito 21/09/2023

In tema di violazione del segreto d'ufficio, l'obbligo di segreto può essere ricavato anche da una interpretazione teleologicamente orientata del quadro normativo di riferimento senza che sia correlato ad una specifica fonte normativa, purchè sia idoneo a ledere l'interesse protetto dalla norma incriminatrice ossia l'imparzialità e il buon andamento della p.a. Nella specie in base a quanto disposto dagli artt. 31, 34 e 7 del Regolamento del CSM, sebbene il Regolamento contempra l'obbligo di segreto all'art. 34, nondimeno l'attività svolta dal comitato di Presidenza prima della segretazione è connotata dalla massima riservatezza verso l'esterno, al fine di salvaguardare quelle esigenze che solo alla luce di quell'esame potranno anche per il proseguo essere poste a fondamento della formalizzazione del segreto. Tale obbligo di riservatezza grava non solo sugli addetti alla prima ricezione dei documenti in entrata ma su tutti coloro che siano venuti a conoscenza degli atti coperti da segreto che in quanto tali non possano essere accessibili a soggetti esterni. Non può però pervenirsi ad un giudizio di responsabilità penale per il reato di istigazione alla rivelazione di segreto d'ufficio allorquando la notizia, come nel caso in esame, non sia idonea a porre in pericolo il bene protetto dalla norma, trattandosi di notizie già note all'interlocutore, connotate da genericità e non soggettivamente attribuite, rispetto alle quali quest'ultimo non avrebbe potuto influire in alcun modo.

Requisitoria e conclusioni scritte del PG presso la Corte Suprema di Cassazione

Accoglimento del ricorso della Procura Generale di Perugia**Motivi:**

Primo motivo: Si ravvisa la violazione di legge commessa dai giudici di merito nel ritenere non coperte da segreto le informazioni fornite dal Dott. Fu. al P., informazioni consistenti nella conferma del pervenimento al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura di un esposto presentato dal Dott. F., iscritto al protocollo riservato del CSM e nel preannuncio delle iniziative che il medesimo Comitato intendeva intraprendere per l'approfondimento istruttorio dell'esposto *de quo*. Tali informazioni rivelate dal dott. Fu. al P., sollecitate da quest'ultimo la sera prima in occasione di una cena, pur inserendosi in un patrimonio conoscitivo già altrimenti acquisito dal P., non appaiono prive di rilevanza additiva né futili o inoffensive né appare dirimente il fatto che non vi sia stata l'attivazione dell'imputato.

Secondo motivo: La notizia pervenuta è caratterizzata dal requisito della segretezza in quanto secondo la disciplina attuativa del regolamento interno concernente il protocollo riservato, adottata con Risoluzione del 23/11/2016, è previsto che la pratica prima dell'esame del Comitato di Presidenza, in presenza dei presupposti di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento interno, può essere inserita nel "protocollo riservato" e prima dell'esame del Comitato i documenti pervenuti al Consiglio devono essere inseriti per ragioni di riservatezza in un registro di passaggio nell'ambito della quale la singola pratica deve permanere per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame da parte del Comitato di Presidenza. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito secondo cui prima della formale delibera di segretazione provvisoria, non vi è un obbligo di serbare il segreto sulle pratiche iscritte nel protocollo riservato e che comunque se anche così fosse l'obbligo ricadrebbe solo su magistrati della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione e non su membri del Comitato di Presidenza tra i quali figurava il Dott. Fu., il P.G. ricorrente sostiene che la nozione di "massima riservatezza" e "di non conoscibilità" dell'atto da parte dei consiglieri non è nozione estranea a quella di "segreto" tutelata dalla previsione incriminatrice e che una diversa interpretazione finirebbe per vanificare il senso di "massima riservatezza" delle pratiche prima della trattazione da parte del Comitato di presidenza nonchè la stessa

funzione delle disposizioni in tema di protocollo riservato, vanificando l'art. 31 del Regolamento interno del CSM che consente l'accesso agli atti solo dopo l'esame da parte del Comitato stesso. Dalla lettura delle norme emerge pertanto una perfetta equiparazione tra la nozione di "massima riservatezza" e "non conoscibilità" al segreto penalmente tutelato, categorie che invece i giudici di merito hanno ritenuto alternative a detta nozione. Infine, con riguardo alla riferibilità soggettiva ai membri del Comitato di Presidenza il P.G. ricorrente evidenzia che i componenti del Comitato di Presidenza costituiscono uno dei due gruppi di persone, che soli possono accedere all'atto iscritto nel registro riservato.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 759/2023 - Ud. 22/09/2023 - deposito 27/09/2023.

Trova accoglimento la domanda di revisione proposta dall'istante fondata su documentazione non esaminata dal giudice di prime cure poiché per prove nuove ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. ai fini della ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte del giudice sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. Nella specie, l'imputato aveva proposto istanza di revisione della sentenza di condanna per il reato di evasione in quanto dalla documentazione allegata e mai prodotta nel corso del giudizio celebrato, l'istante, ristretto agli arresti domiciliari, era stato autorizzato ad allontanarsi dal luogo di restrizione dal Gip per partecipare al battesimo delle figlie. Pertanto, non sussisteva il presupposto di legge in forza del quale l'imputato avrebbe dovuto trovarsi in casa, visto che era stato autorizzato ad allontanarsene. Tale documentazione costituiva dunque prova nuova rilevante ai fini della proposta istanza di revisione della sentenza di condanna.

NULLITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 583/2023 - Ud. 30/05/2023 - deposito 28/07/2023.

E' affetta da nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p. con conseguente travolgimento di tutti gli atti successivi del giudizio, la sentenza di condanna allorquando sia stata omessa la notifica del decreto di rinvio a giudizio, con riferimento allo spostamento della prima udienza dibattimentale, non rilevando la notifica effettuata ai difensori di fiducia dell'imputato. Nella specie non era stata effettuata la notifica all'imputato del provvedimento presidenziale adottato fuori dall'udienza per il differimento della prima udienza dibattimentale ma la notifica era stata effettuata solo ai suoi difensori di fiducia in proprio e non già per conto del proprio assistito. Ne discendeva secondo la Corte di Appello che l'omessa notifica del differimento dell'udienza di comparizione, seppure vi fosse stata la notifica dell'originario decreto che disponeva il giudizio del Gip, equivaleva alla mancata notifica del decreto originario e comportava l'annullamento della sentenza di primo grado.

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE DEL REATO

Corte d'Appello, sentenza n. 783/2023 - Ud. 27/09/2023 - deposito 02/10/2023.

Nell'ipotesi di tentato omicidio, il giudice può riconoscere le circostanze attenuanti generiche all'imputato valorizzando la condotta di entrambe le parti durante la colluttazione da cui emerge una

condizione del tutto paritaria delle stesse nonché il comportamento *post delictum* dell'imputato che incensurato abbia intrapreso un percorso di recupero da dipendenze con esiti positivi. Nella specie, l'imputato era stato condannato per il delitto di tentato omicidio per aver attinto, a seguito di una lite, con un'arma da taglio potenzialmente letale la vittima più volte, prima all'addome e poi alle spalle, atti come tali idonei e univoci a cagionare l'evento morte. Tuttavia i Giudici di appello, a dispetto della valutazione effettuata dal Giudice di primo grado, avevano ritenuto, sulla base della ricostruzione dei fatti, che dovesse operarsi una riduzione della pena all'imputato a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevando che la violenza palesata da quest'ultimo fu comunque condivisa dalla persona offesa in quanto la vittima stessa aveva accolto la sfida lanciata dall'imputato recandosi al parco dove lo stesso lo avrebbe aggredito, nonché era stata la vittima stessa a chiedere un incontro con l'imputato dopo una prima colluttazione avvenuta in un bar della zona. Veniva altresì valorizzato il percorso di recupero dalle dipendenze intrapreso dall'imputato a seguito della condanna per il delitto in esame.

Corte d'Appello, sentenza n. 768/2023 - Ud. 22/09/2023 - deposito 20/10/2023.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del calcolo della pena, nel concorso tra le circostanze ad effetto speciale di cui all'art. 186 comma 2-bis, C.d.S. e 186 comma 2 *sexies* C.d.S. con le circostanze attenuanti generiche deve essere operato l'aumento previsto dall'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 *sexies*, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186 comma 2 *septies* e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena. Nel caso di specie, la Corte di Appello, aveva ritenuto prevalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante della provocazione dell'incidente, avuto riguardo da un lato al comportamento collaborativo dell'imputato che subito dopo l'incidente aveva chiamato il 118 e, dall'altro all'assenza di gravi conseguenze derivanti dal sinistro.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 740/2023 - Ud. 15/09/2023 - deposito 16/10/2023.

Integra il delitto di cui all'art. 483 c.p. la condotta dell'imputato che volontariamente formi un atto materialmente e ideologicamente falso al fine di ottenere degli sgravi fiscali sebbene l'atto formato sia un atto giuridicamente inesistente sotto il profilo civilistico, non potendosi ravvisare l'ipotesi di falso innocuo o grossolano in quanto l'atto così come formato risulti *ictu oculi* apparentemente regolare. Nella specie, l'imputato aveva formato un documento di vendita di una autovettura falso apponendo la firma del titolare dell'agenzia automobilistica al fine di procedere alla trascrizione dell'atto di vendita al PRA, tuttavia l'atto formatosi, a parere del Giudice di primo grado, era inidoneo ad offendere il bene giuridico protetto perché il titolare dell'agenzia automobilistica, la cui firma era stata apposta sul documento, non era ancora abilitato ad autenticare tali tipi di atti. La Corte di Appello, tuttavia, accogliendo l'appello del Pg, riteneva integrato il delitto di falso avendo l'imputato dichiarato falsamente al pubblico ufficiale in atto pubblico di aver venduto e acquistato un autoveicolo, non rilevando la circostanza che la firma appartenesse ad un soggetto non abilitato in quanto l'atto risultava apparentemente regolare, tanto da essere stato presentato al PRA per la trascrizione.

Corte d'Appello, sentenza n. 717/2023 - Ud. 18/07/2023 - deposito 10/10/2023.

Risponde del delitto di falsità ideologica l'imputato che, quale componente di una commissione esaminatrice di una procedura concorsuale, abbia alterato il verbale relativo con l'indicazione di un punteggio diverso da quello originariamente determinato dalla commissione al fine di favorire uno dei candidati che aveva un punteggio inferiore, risultato poi vincitore del concorso bandito. Nella specie, la Corte di Appello, confermava la sentenza di prime cure con riguardo alla responsabilità dell'imputato per il delitto di falsità ideologica per aver, quale direttore sanitario della azienda sanitaria umbra e componente della commissione esaminatrice per il conferimento dell'incarico di direttore del reparto anestesia e rianimazione dell'ospedale di Perugia, alterato il punteggio relativo ad uno dei candidati allo scopo di favorire l'altro candidato, in ottemperanza a quanto richiesto dai vertici politici e modificando altresì il verbale il giorno successivo rispetto a quello in cui lo stesso era stato formato al fine di riportare un punteggio diverso da quello originariamente determinato. Viceversa, i Giudici di Appello ritenevano non provata la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso stabile posto in essere dagli altri imputati per commettere una serie di reati contro la pubblica amministrazione finalizzati alla manipolazione sistematica dei concorsi pubblici banditi dalla Azienda ospedaliera poiché dalle indagini effettuate era emersa una sua partecipazione soltanto secondaria e legata al compimento di alcuni reati fine e non una stabile partecipazione alla associazione, della quale non era stato neanche messo pienamente a conoscenza dagli altri concorrenti.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA**Corte d'Appello, sentenza n. 745/2023 - Ud. 15/09/2023 - deposito 16/10/2023.**

Risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che ponga in essere ripetute condotte di violenza fisica e psichica nei confronti della moglie, ledendone l'integrità morale, che realizzino un sistema di vita avvilente e mortificante. Nella specie, i Giudici di Appello avevano ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 572 c.p. per aver l'imputato durante l'intero arco della vita coniugale offeso quotidianamente la moglie dicendole che non capiva niente e che era una idiota, stratonandola e denigrandola continuamente anche alla presenza da altri soggetti quali la sorella della vittima e la fidanzata del figlio della coppia, i quali avevano confermato la versione dei fatti offerta dalla donna le cui dichiarazioni sono state ritenute dalla Corte credibili per la loro chiarezza e coerenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 565/2023 - Ud. 26/05/2023 - deposito 05/10/2023.

La condotta dell'imputato che nel corso della convivenza, seppur non continuativa, ponga in essere più episodi aggressivi - consistiti in aggressioni fisiche e verbali- ravvicinati tra loro nei confronti della compagna, sebbene da questa inizialmente sottaciuti, integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali. Nel caso di specie, l'imputato sia nel corso della relazione sentimentale che della convivenza intrapresa maltrattava la compagna fisicamente e psicologicamente aggredendola con pugni e schiaffi, calci, invettive, umiliazioni e controllo ossessivo delle sue frequentazioni per futili motivazioni, comportamento che culminava in tre episodi per i quali vi era stata refertazione ospedaliera. La Corte di Appello, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato valorizzava il narrato della persona offesa confermato da puntuali riscontri e dai referti sanitari attestanti le violenze

fisiche subite, nonostante la vittima avesse per lungo tempo nascosto le condotte violente del compagno fino all'inevitabile punto di rottura da individuarsi nei tre episodi di violenta aggressione fisica.

Corte d'Appello, sentenza n. 786/2022 - Ud. 27/09/2022 - deposito 02/10/2023.

Le dichiarazioni della persona offesa considerate attendibili in quanto coerenti e prive di contraddizioni, confermate nelle deposizioni degli altri testimoni costituiscono prova in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia. La Corte rigettando l'appello proposto dalla difesa aveva affermato la responsabilità dell'imputata, tossicodipendente, per aver in più occasioni colpito il compagno convivente con pugni causandogli ferite sul volto nonché per aver tenuto comportamenti aggressivi durante tutto il corso della loro relazione affettiva, sfociati il più delle volte in episodi di violenza che costringevano la vittima a fuggire dalla propria abitazione e a rifugiarsi in macchina o a chiedere aiuto per sottrarsi alle aggressioni della compagna, determinando nella stessa uno stato di terrore e prostrazione. Tali circostanze erano state accertate sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dalle testimonianze degli operanti di p.g. che erano stati chiamati in più occasioni a causa dei numerosi litigi cui la coppia aveva dato corso, in uno dei quali avevano constatato la presenza di ferite sul volto della vittima nonché avevano assistito a taluni comportamenti aggressivi della donna nei confronti del compagno.

Corte d'Appello, sentenza n. 1013/2022 - Ud. 30/09/2022 - deposito 02/08/2023.

Le ritrattazioni della persona offesa con riguardo alla condotta violenta e minacciosa dell'imputato costituiscono prova in ordine alla mancanza di colpevolezza dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia. Nella specie, la Corte di Appello, rigettando le argomentazioni proposte dal Pg, aveva ritenuto privo di fondamento il quadro delle accuse mosse dalla persona offesa nei confronti dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, considerato che la vittima nel momento in cui era stata escussa in udienza aveva offerto un quadro dei fatti obiettivamente ridimensionato rispetto a quanto dichiarato precedentemente affermando che ella non era più innamorata dell'imputato e che voleva chiudere la loro relazione, ma che non ricordava se fosse mai stata ingiuriata dal compagno e negava di essere stata da lui picchiata. In particolare, la donna aveva dichiarato che l'ex compagno aveva usato frasi denigratorie nei suoi confronti ma si era trattato di episodi sporadici e reciproci ed inoltre non risultava che la stessa fosse stata attinta da frasi minacciose da parte dell'imputato per le quali non aveva mai presentato istanza punitiva. Per tali motivi non sussistevano i presupposti per la sussistenza del reato abituale di maltrattamenti connotato da una costante sopraffazione di un soggetto dominante verso l'altro più debole.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 746/2023 - Ud. 15/09/2023 - deposito 16/10/2023.

La condotta dell'imputato che impugnando un'arma si scagliò contro la vittima, la quale nel tentativo di disarmarlo e scongiurare conseguenze più gravi per la propria incolumità, riportò ferite di arma da taglio integra il delitto di lesioni volontarie in quanto il delitto di quo si configura anche allorquando vi sia da parte dell'imputato la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. Nel caso di specie, l'imputato a seguito di una lite da strada per un parcheggio

aveva prima forato le gomme dell'autovettura del vicino e successivamente si era avventato con un coltello contro il proprietario dell'autovettura con l'intento di colpirlo con l'arma il quale era rimasto ferito nel tentativo di disarmarlo. Tale condotta, secondo i Giudici di Appello, integrava il delitto di lesioni volontarie e non colpose considerato che l'imputato scagliandosi con un coltello contro la persona offesa, era sicuramente consapevole che dalla propria condotta sarebbero potuti derivare danni fisici alla stessa, come in effetti era avvenuto.

Corte d'Appello, sentenza n. 743/2023 - Ud. 15/09/2023 - deposito 16/10/2023.

La prova in ordine al delitto di violenza sessuale può essere ricavata dalla testimonianza della persona offesa che può essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove venga sottoposta ad una indagine positiva sulla credibilità oggettiva e soggettiva di chi l'ha resa, considerato che in materia di reati sessuali il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni dell'imputato e della persona offesa, soli protagonisti dei fatti. Nella fattispecie, la Corte di Appello, a conferma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto l'imputato responsabile per il delitto di violenza sessuale per aver assunto atteggiamenti sessuali - tocco dei seni, glutei e baci sulla bocca - in circa 5 occasioni nei confronti della vittima, minore, la quale aveva manifestato sin dall'inizio il proprio dissenso alle attenzioni dell'uomo che tuttavia reiterava il compimento di tali condotte in svariate occasioni. In particolare, la Corte aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa che all'esito di un approfondito esame processuale aveva riferito, senza mostrare tentennamenti, di aver intrattenuto una relazione di amicizia con l'imputato interrotta perché quest'ultimo aveva assunto nei suoi confronti atteggiamenti sessuali non graditi, tali comportamenti non potevano inquadarsi in un mero corteggiamento dell'imputato considerato che la vittima aveva manifestato chiaramente il proprio dissenso al compimento degli stessi in più occasioni, né poteva desumersi l'assenza del dolo posto che per la realizzazione del reato di violenza sessuale è sufficiente la coscienza e volontà di compiere atti di invasione della sfera sessuale altrui.

Corte d'Appello, sentenza n. 763/2023 - Ud. 22/09/2023 - deposito 10/10/2023.

Integra il delitto di cui all'art. 589 c.p. la condotta dell'imputato che per colpa consistita nella violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro cagioni la morte di un dipendente addetto alla riparazione di un proprio macchinario a seguito di un guasto, non operando secondo le prescrizioni tecniche previste per l'utilizzo di siffatti mezzi. Nella specie, l'imputato era stato condannato per omicidio colposo per aver colposamente ommesso di inserire il freno di stazionamento di un bulldozer, il quale una volta mossosi improvvisamente in moto aveva travolto la vittima occorsa per riparare un guasto di tipo elettrico. La Corte di Appello, aderendo alla tesi proposta dai periti, aveva evidenziato una condotta imprudente e imperita dell'imputato il quale, nonostante non ne conoscesse in maniera adeguata il funzionamento, si era messo alla guida di un bulldozer tentandone la riparazione assieme alla vittima e aveva ommesso di azionare il dispositivo di frenatura, determinando un brusco movimento del mezzo che aveva cagionato la morte dell'uomo. In particolare, i Giudici di appello ritenevano che il comportamento imprudente della vittima che, nel tentativo di riparare il mezzo nel più breve tempo possibile, aveva proceduto in termini tecnicamente anomali non poteva reputarsi atto abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento morte in quanto l'agente doveva prevedere la possibilità che il mezzo potesse azionarsi improvvisamente e inserire diligentemente il freno a mano meccanico.

Corte d'Appello, sentenza n. 707/2023 - Ud. 14/07/2023 - deposito 25/09/2023.

La condotta dell'imputato che per motivi di gelosia danneggia l'autovettura della compagna, la quale si trovi all'interno della stessa non configura il delitto di violenza privata in quanto il comportamento violento dell'agente non è finalizzato a costringere la donna a rimanere nell'autovettura ma a danneggiare l'autovettura stessa per manifestare il proprio dissenso ad un rifiuto opposto da quest'ultima. Nella fattispecie, la Corte di Appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, riteneva che la condotta dell'imputato, che a seguito del rifiuto della compagna di salire presso la sua abitazione aveva in uno stato di ira preso a calci il veicolo tanto da costringere quest'ultima a chiamare i carabinieri, non integrava una condotta di violenza privata poiché non si ravvisava un comportamento violento e intimidatorio volto a esercitare una coartazione verso la vittima, ma anzi vi era la volontà di far scendere la donna dall'autovettura per farla salire presso la propria abitazione e proprio il rifiuto della stessa aveva scatenato la reazione violenta dell'uomo nei confronti del veicolo.

Corte d'Appello, sentenza n. 1097/2022 - Ud. 17/10/2022 - deposito 12/09/2023.

L'imputato che, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, minacci di morte la vittima e le provocò lesioni personali a seguito della richiesta di quest'ultima di lasciare la propria abitazione risponde dei delitti di cui agli artt. 612 c.p. e 582 c.p. Nella specie l'imputato, che era stato ospitato dalla vittima nel proprio appartamento, aveva impedito a quest'ultima di accedervi e, quando questa finalmente vi aveva acceduto e lo aveva invitato ad andarsene, aveva dato in escandescenza e l'aveva minacciata anche di morte picchiandola e pretendendo che gli desse del denaro, quale rimborso per le spese da questo effettuate per i consumi domestici. Tali circostanze erano state suffragate dalle certificazioni mediche relative alle cure prestate alla persona offesa e dalle testimonianze dei vicini a cui ella si era rivolta che avevano sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine le quali una volta intervenute, avevano riscontrato l'evidente stato di alterazione in cui versava l'imputato che aveva insistito negli atteggiamenti aggressivi descritti dalla donna.

Corte d'Appello, sentenza n. 541/2023 - Ud. 19/05/2023 - deposito 11/09/2023.

Non può pervenirsi ad una condanna oltre ogni ragionevole dubbio per il reato di violenza sessuale quando sussista un insuperabile dubbio riguardo alla esatta concatenazione logico cronologica degli eventi e dunque del fatto-reato che quand'anche dovesse ritenersi esistente, non potrebbe dirsi adeguatamente provato. Nella fattispecie, l'imputato era stato condannato per il delitto di violenza sessuale per aver con una condotta repentina e insidiosa costretto la persona offesa, minore degli anni 14, a subire atti di violenza sessuale, toccandole il seno mentre riposava nonché in altre occasioni accarezzandole le gambe fino a toccarle le parti intime. La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha però ritenuto non sufficientemente provata siffatta condotta sulla base delle dichiarazioni contraddittorie della minore relative alla esatta cronologia dei denunciati episodi di molestia sessuale, circostanza rilevante in quanto la minore avrebbe compiuto gli anni 14 all'interno del periodo astrattamente correlabile a tali episodi ed, inoltre, la ricostruzione dei fatti evidenziava un clima di tensioni familiari in cui era stato provato un atteggiamento di rivalsa della madre della minore nei confronti della figlia maggiore, fidanzata dell'attuale imputato, la quale non approvava la nuova relazione intrapresa dalla madre con un altro uomo.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 718/2023 - Ud. 18/09/2023 - deposito 02/10/2023.

La condotta dell'imputato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la vittima a corrispondergli una somma di denaro per restituirle il telefono cellulare da quest'ultima smarrito, sotto minaccia di gettarlo via, configura il delitto di tentata estorsione. Nella specie la Corte di Appello aveva ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione l'imputato che dopo aver ritrovato un telefono cellulare smarrito aveva chiamato la relativa utenza telefonica, ricevendone risposta dalla proprietaria e chiedendo a questa in cambio della restituzione del bene l'importo di dieci euro. In particolare, i Giudici di Appello, disattendendo le doglianze della difesa, reputavano provata la condotta estorsiva sulla base delle dettagliate dichiarazioni della persona offesa secondo cui l'imputato aveva posto in atto una esplicita minaccia di un male ingiusto, finalizzata ad ottenere la dazione di 10 euro ed inoltre non poteva ravvisarsi l'esimente di cui all'art. 51 c.p. non avendo l'imputato esplicitato che la sua richiesta fosse dipesa dalla pretesa giuridicamente fondata di avere il premio spettante al ritrovatore del bene smarrito. Infine, non poteva configurarsi una condotta di desistenza volontaria dell'azione in quanto l'imputato si era determinato a consegnare il telefono sul presupposto che i carabinieri lo stessero effettivamente ricercando per questo, tanto era pronto e tempestivo il loro intervento sul posto dove questo aveva dato appuntamento alla proprietaria.

Corte d'Appello, sentenza n. 660/2023 - Ud. 27/06/2023 - deposito 25/09/2023.

Le dichiarazioni confessorie auto ed etero accusatorie fornite da uno dei concorrenti, il quale rivestiva il ruolo di basista del gruppo dedito a commettere più rapine costituisce elemento di prova principale, assieme ad altri riscontri, per affermare la responsabilità degli imputati per la commissione di più delitti di rapina aggravata. Nella specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di rapina nei confronti di più soggetti che con armi e in concorso tra loro avevano commesso più rapine ad istituti di credito grazie alla testimonianza offerta da uno dei concorrenti, il quale guardia giurata di una agenzia di sicurezza, aveva fornito tutti gli elementi utili per agevolare la commissione dei delitti- come le informazioni logistiche sui luoghi ove erano collocati gli obiettivi da colpire - agendo come basista. Tali dichiarazioni erano state giudicate attendibili in quanto confermate dalle intercettazioni ambientali svolte nonché dalle indagini dei Ris su una autovettura abbandonata e utilizzata per commettere una delle rapine all'interno della quale erano state rinvenute armi da fuoco precedentemente sottratte a due vigilantes sulle quali veniva isolato il profilo genetico di uno dei rapinatori, ed infine dalle testimonianze di coloro che erano presenti sui luoghi delle rapine che avevano riconosciuto i rapinatori.

Corte d'Appello, sentenza n. 733/2023 - Ud. 12/09/2023 - deposito 16/09/2023.

Risponde del delitto di truffa l'imputato che mediante artifici e raggiri contatti la vittima che aveva posto in vendita sul sito internet subito.it una vetrina perché interessato all'acquisto e attraverso istruzioni telefoniche sulle modalità di pagamento si appropri della somma richiesta dalla persona offesa per la vendita, facendosi versare sulla propria carta prepagata una somma corrispondente all'intera giacenza esistente sul conto corrente bancario della vittima stessa. Nella specie, la Corte di Appello, in accoglimento dell'appello della P.g., aveva ritenuto l'imputato colpevole del delitto di truffa per aver ingannato la vittima, la quale aveva posto in vendita una vetrina facendosi versare sulla propria carta postepay la somma richiesta per la vendita della bene. In particolare, la Corte, non aderendo alla tesi del Tribunale secondo cui emergevano dubbi in ordine alla riconducibilità della condotta posta in essere all'imputato in quanto la carta di identità presentata da quest'ultimo all'ufficio postale ove il conto

de quo era stato acceso appariva contraffatta, riteneva tale circostanza non provata, considerato che l'imputato non aveva mai sporto denuncia per la contraffazione del documento né per il furto o lo smarrimento dello stesso. Inoltre, era stata considerata parimenti autentica anche la tessera sanitaria da questo presentata al momento della apertura del conto. Di conseguenza si rilevava che entrambi i documenti si riferivano all'odierno imputato e pertanto non sussistevano dubbi sulla responsabilità di questo per l'operazione truffaldina posta in essere.

REATI EDILIZI

Corte d'Appello, sentenza n. 742/2023 - Ud. 15/09/2023 - deposito 20/09/2023.

In materia di reati edilizi, deve escludersi la punibilità dell'imputato per le contravvenzioni previste dagli artt. 44, lett. c), D.p.r. 380/2021 e 181 co. 1 D.lgs. 42/2004 nei casi in cui venga dimostrata la propria estraneità nella realizzazione delle opere abusive sia sotto il profilo materiale che psicologico nonostante egli sia il proprietario dei beni oggetto di abuso. Nella specie, la Corte di Appello, aveva assolto l'imputata per non aver commesso il fatto rilevando che le opere abusive erano state realizzate e ultimate dal marito il quale era deceduto, mentre questa aveva seguito la pratica solo sul piano amministrativo per regolarizzare il manufatto abusivo poiché dopo la morte del marito l'immobile era entrato nella propria disponibilità. Ne derivava che l'opera abusiva realizzata non poteva riferirsi all'odierna imputata e pertanto quest'ultima veniva assolta per non aver commesso il fatto.

REATI STRADALI

Corte d'Appello, sentenza n. 768/2023 - Ud. 22/09/2023 - deposito 20/10/2023.

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 187 C.d.S. è sufficiente la prova della recente assunzione di sostanze stupefacenti. Tale prova può essere dimostrata dall'esame ematico, effettuato successivamente, da cui si desume che al momento del fatto l'imputato guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, nonché dai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine intervenute immediatamente sul luogo del sinistro, i quali constatano lo stato di alterazione causato da tale assunzione. Nella specie, i Giudici di Appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato secondo cui la richiesta di esami tossicologici era stata effettuata solo in un secondo momento, avevano ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per aver lo stesso causato un sinistro essendosi messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica, valorizzando l'esame tossicologico effettuato nell'immediatezza del fatto da cui risultava che l'imputato al momento dell'incidente era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e il verbale di ritiro della patente redatto dai Carabinieri intervenuti al momento del sinistro i quali constatavano le condizioni di alterazione psicofisica dell'interessato.

Corte d'Appello, sentenza n. 795/2023 - Ud. 29/09/2023 - deposito 14/10/2023.

Risponde del reato di cui all'art. 186 co. 8 Cod. Str. e di quello di cui all'art. 651 c.p. l'imputato che rifiuta di sottoporsi ad accertamenti tecnico-sanitari finalizzati a determinare l'eventuale stato di alterazione psicofisica e di dare indicazioni sulla propria identità personale ai pubblici ufficiali. Nella specie, la Corte di Appello, rigettando le doglianze della difesa dell'imputato secondo cui non vi erano i presupposti per eseguire i test o analisi di sorta perché non vi era stato alcun sinistro e che non vi era necessità da parte degli operanti della identificazione dell'imputato il quale era già noto ai militari,

afferitava che l'agente, dopo aver percorso una strada in senso vietato, venne trovato dai militari in evidente stato di alterazione per abuso di alcool e stupefacenti. In particolare, l'imputato rifiutava di sottoporsi al test alcolemico e di declinare le proprie generalità, obbligo che deve essere adempiuto anche in caso di conoscenza da parte del p.u. della persona da identificare.

LEGISLAZIONE SPECIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 744/2023 - Ud. 15/09/2023 - deposito 20/09/2023.

Risponde del delitto di cui all'art. 3 n. 1 e 4 n. 7 della legge 75/1958 l'imputata che controlli, diriga e amministri una casa di prostituzione adibita a centro benessere quando si accerti, sulla base delle testimonianze assunte in dibattimento e delle prove documentali offerte dalle parti, che la stessa fosse la titolare di siffatto centro nel quale erano solite esercitare l'attività di meretricio diverse ragazze anche in tempi diversi e che questa fosse consapevole che l'appartamento venisse adibito all'esercizio di tale attività. Nella specie, la Corte di Appello aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputata per il delitto de quo sulla base delle testimonianze dei clienti assunte i quali avevano confermato di aver ricevuto prestazioni sessuali a pagamento da ragazze che lavoravano presso il centro benessere di proprietà dell'imputata, nonché che i pagamenti per le prestazioni sessuali offerte avvenivano nelle mani della stessa la quale in più occasioni aveva fatto capire ai clienti, con gesti inequivoci, che oltre ad eventuali massaggi normali, le ragazze avrebbero anche offerto agli stessi anche prestazioni sessuali.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1406/2023, Ud. 19/10/2023 - deposito 23/10/2023

Può essere concesso il permesso di necessità al detenuto ristretto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis o.p. e avente una caratura criminale di rilievo anche nei casi di avvenimenti particolarmente significativi nella vita di una persona, quali la visita alla madre malata la quale non può recarsi presso l'istituto di pena in virtù del peculiare legame che lega il condannato alla madre, purchè vengano adottate le cautele più opportune previste dal regolamento. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza concedeva il permesso di necessità ad un detenuto, ristretto in regime di cui all'art. 41 bis o.p., nonostante persistesse nel condannato un residuo rilevante di pericolosità sociale in quanto egli era stato riconosciuto come elemento di vertice di una cosca mafiosa e non vi erano elementi che dimostrassero una dissociazione da quest'ultima, valorizzato il rapporto familiare tra il condannato e la persona malata, l'importanza connessa alla presenza per un saluto e i sentimenti familiari, elementi questi che si inscrivevano all'interno degli eventi di particolare importanza nella vita del detenuto e che deponevano per la concessione del permesso.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1267/2023, Ud. 28/09/2023 - deposito 04/10/2023

Non merita accoglimento l'istanza del detenuto, condannato per uno dei delitti di rientranti nel disposto dell'art. 4 bis co. 1 ord. pen., di accesso alla misura alternativa della semilibertà quando difettino le condizioni previste dalla legge così come reinterpretati dagli interventi della Corte costituzionale ossia: gli elementi dimostrativi dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o alla assoluta impossibilità di tale adempimento, gli elementi che

diano atto del percorso rieducativo intrapreso dal detenuto e che consentano di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed infine gli elementi circa la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che di giustizia riparativa. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza dava atto che il reclamante era destinatario di un piccolo reddito connesso ad attività di lavoro intramurario e che i propri familiari disponevano di redditi esigui, pertanto egli non era in grado di dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna e neppure l'assoluta impossibilità di adempierli. Inoltre, sussistevano ancora dubbi in ordine ai collegamenti del nucleo familiare del condannato con contesti criminali considerato che erano stati da questi effettuati acquisti sospetti e non alla portata dei redditi da questi percepiti. Per tali motivi l'istanza veniva rigettata.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1203/2023, Ud. 21/09/2023 - deposito 27/09/2023

Può essere ammesso al regime della semilibertà il detenuto di alta sicurezza a seguito della valutazione del lungo percorso carcerario che mostri un comportamento corretto e una capacità di analisi e riflessione critica dell'esperienza di vita, compresa quella deviante in un'ottica di graduale reinserimento sociale. Nella specie, il detenuto ristretto, appartenente ad un clan camorristico, aveva già ottenuto un permesso premio superando il disposto normativo dell'articolo 4 bis o.p. e pertanto, il Tribunale di sorveglianza, dichiarava ammissibile l'istanza di semilibertà proposta dallo stesso per aver espiato i termini di detenzione previsti. In particolare, il Tribunale valorizzava il processo di revisione critica compiuto dal condannato durante il lungo periodo detentivo con riferimento alla sua precedente attività delinquenziale ed anche la circostanza che le informazioni sulla pericolosità acquisite in occasione della collaborazione impossibile segnalavano l'assenza di attualità dei collegamenti tra il detenuto istante e la criminalità organizzata.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1200/2023, Ud. 14/09/2023 - deposito 26/09/2023

Può essere accolto parzialmente l'appello del condannato avverso l'ordinanza di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata quando emergano elementi obiettivi per sostenere che la pericolosità sociale del condannato sia scemata ma non sia però venuta meno, in considerazione del regime *ex art. 41 bis* o.p. cui il detenuto è stato sottoposto. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza, aderendo alle valutazioni effettuate dal magistrato di sorveglianza che aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata al detenuto, rilevava che il sodalizio criminoso al cui interno il condannato rivestiva un ruolo di spicco e dedito a reati di indubbio allarme sociale quali quelli di cui all'art. 416 *bis* c.p. e 629 c.p. era tutt'ora operante in Campania e dall'istruttoria svolta non emergevano obiettivi elementi che fossero in grado di ipotizzare una dissociazione dell'appellante dal contesto criminale di appartenenza. Tuttavia, i Giudici della Sorveglianza davano atto del fatto che il detenuto aveva intrapreso una lecita attività lavorativa e che dalle indagini di polizia non emergevano frequentazioni rilevanti o violazioni/segnalazioni di sorta sul conto dello stesso, pertanto decideva sottoporlo ad un ulteriore periodo di osservazione in libertà al fine di consolidare quel giudizio sulla sua ridotta pericolosità sociale, verificando la tenuta nell'impegno lavorativo svolto ma riduceva la misura di sicurezza applicata.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1196/2023, Ud. 22-23/06/2023 - deposito 25/09/2023

L'unicità del precedente penale a carico del condannato, l'assenza di segnalazioni negative per altri fatti da parte delle Forze dell'Ordine, la stabilità della situazione familiare, l'impegno nella attività lavorativa e lo svolgimento di attività di volontariato costituiscono tutti elementi che consentono una prognosi positiva in ordine alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza concedeva la misura alternativa in prova al servizio sociale al condannato che colpevole del reato di rissa aggravata e di omicidio stradale per aver investito un ragazzo fuori da una discoteca trovandosi in stato di ebbrezza alcolica aveva però mostrato grande sofferenza per quanto accaduto e per le conseguenze scaturite e aveva intrapreso una attività di apprendistato presso la ditta del padre nonché si era dichiarato disponibile a svolgere attività di volontariato; circostanze queste che dimostravano una prognosi positiva in ordine alla futura commissione di reati da parte dell'istante e idonee a favorirne un processo di reinserimento sociale.

APPELLI PROCURA GENERALE IN MATERIA CIVILE

Corte d'Appello, Sez. civile, sentenza n. 612/2023 - Ud. 06/09/2023 - deposito 12/09/2023.

E' fondato il reclamo proposto dalla società che dimostri di non aver raggiunto, nei tre anni che avevano preceduto la sentenza di fallimento, i limiti dimensionali previsti dall'art. 1 della vecchia legge fallimentare, ne discende pertanto l'assenza in capo alla stessa dei requisiti di fallibilità. Nella specie, la Corte di Appello, associandosi alle argomentazioni proposte dalla Procura Generale e dal reclamante, aveva rilevato che la società non aveva, a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale che su istanza della controparte aveva dichiarato il suo fallimento, tutti i requisiti di fallibilità previsti dalla vecchia legge fallimentare. Circostanza che era stata dimostrata dalla reclamante la quale aveva depositato una ampia documentazione contabile che dimostrava un univoco andamento della società nel triennio precedente alla sentenza di fallimento e l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della vecchia legge fallimentare.

FOCUS: REATI CONTRO LA P.A.

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al delitto di peculato e, nella specie alla condotta appropriativa, all’esclusione dell’elemento soggettivo del reato per errore su fatto *ex art. 47 c.p.*, alla insussistenza del reato per difetto di prova, alla non tipicità della condotta appropriativa del gestore della struttura ricettiva a seguito di *abolitio criminis*, alla distinzione tra peculato e truffa aggravata; al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in particolare in merito alla configurabilità o meno della condotta nel momento in cui viene compiuto l’atto dell’ufficio, all’ipotesi di resistenza passiva, alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 393 *bis c.p.*; al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, nella specie al rapporto tra tale delitto e l’art. 131 *bis*, alla prova in ordine alla presenza di più persone ai fini dell’integrazione della condotta, al luogo in cui deve realizzarsi l’offesa al bene protetto dalla norma incriminatrice; al delitto di oltraggio a magistrato in udienza con riferimento all’evento lesivo e alla condotta integrativa del delitto in oggetto, al delitto di violenza o minaccia ad un p.u. in particolare relativamente alla insussistenza della condotta minatoria e idonea a coartare la volontà del p.u. nell’assolvimento dei doveri d’ufficio, alla sussistenza del dolo specifico; al delitto di rivelazione del segreto di ufficio, in particolare in ordine alla non configurabilità del delitto *ex art. 326 c.p.* per atipicità della condotta e all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 *bis c.p.*, al delitto di concussione con particolare riferimento alla condotta integrativa del delitto e alla valutazione della prova; al delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in particolare con riguardo alla punibilità della condotta percettiva.

Quanto alla **non configurabilità della condotta appropriativa nel delitto di peculato** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 113, Ud. 7 febbraio 2023, Dep. 5 maggio 2023](#), viceversa la Corte di appello ha ritenuto **integrata la condotta di peculato** nelle pronunce [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 982, Ud. 12 luglio 2022, Dep. 28 novembre 2022](#) e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 993, Ud. 26 settembre 2022, Dep. 21 dicembre 2022](#).

Sull’esclusione dell’elemento soggettivo per errore sul fatto *ex art. 47 c.p.* nel delitto di peculato si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 174, Ud. 21 febbraio 2023, Dep. 22 maggio 2023](#).

Con riferimento alla **prova in ordine alla configurabilità o meno del delitto di peculato** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 216, Ud. 22 febbraio 2022, Dep. 10 maggio 2022](#) e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 861, Ud. 11 luglio 2022, Dep. 16 agosto 2022](#).

In merito **alla atipicità della condotta appropriativa del titolare di una struttura ricettiva** per mancato versamento al comune dell’imposta di soggiorno si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 327, Ud. 21 marzo 2023, Dep. 17 luglio 2023](#), [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 941, Ud. 19 settembre 2022, Dep. 17 novembre 2022](#) e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 956, Ud. 20 settembre 2022, Dep. 3 novembre 2022](#).

Sulla **distinzione tra peculato e truffa aggravata** con riferimento al possesso della *res* si [veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 474, Ud. 2 maggio 2023, Dep. 24 luglio 2023](#)

Con riguardo al **delitto di resistenza a pubblico ufficiale** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1156, Ud. 25 ottobre 2022, Dep. 23 gennaio 2023](#) secondo cui ai fini della configurabilità del delitto de quo occorre che la minaccia o violenza venga usata nel mentre il p.u. compia un atto del proprio ufficio; mentre nella sentenza [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 482, Ud. 26 aprile 2022, Dep. 28 luglio 2022](#) la Corte si sofferma sulla **condotta di resistenza passiva dell'imputato**; infine con riguardo alla condotta di resistenza a pubblico ufficiale si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 661, Ud. 13 giugno 2022, Dep. 22 agosto 2022](#) in cui la Corte afferma che ai fini dell'**integrazione del reato di resistenza a p.u.** sia necessaria una condotta oppositiva al compimento dell'atto. Per quanto attiene invece all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p. si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 672, Ud. 14 giugno 2022, Dep. 22 agosto 2022](#);

Quanto al **delitto di oltraggio a pubblico ufficiale** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1189, Ud. 8 novembre 2022, Dep. 31 gennaio 2023](#) che ha riguardo all'**applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.** all'imputato incensurato che con un'unica condotta pronunci frasi ingiuriose dovute alla sovra eccitazione del momento [e Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 581, Ud. 30 maggio 2023, Dep. 28 luglio 2023](#) allorquando l'offesa sia particolarmente tenue per le modalità della condotta; mentre sulla **non configurabilità del delitto de quo in mancanza di prove** in ordine alla presenza di più persone al momento del fatto si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1235, Ud. 15 novembre 2022, Dep. 13 febbraio 2023](#), e con riguardo al **luogo in cui deve realizzarsi la condotta offensiva** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 452, Ud. 12 aprile 2022, Dep. 5 luglio 2022](#)

In riferimento all'**evento lesivo del delitto di oltraggio a magistrato in udienza** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 24, Ud. 16 gennaio 2023, Dep. 30 marzo 2023](#) secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 343 c.p. occorre la percezione dell'offesa da parte del p.u. mentre con riferimento alla **condotta offensiva del prestigio della figura del magistrato in udienza** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 503, Ud. 9 maggio 2023, Dep. 31 maggio 2023](#);

In merito al **delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 276, Ud. 14 marzo 2023, Dep. 10 luglio 2023](#) con cui la Corte ha ritenuto l'assenza di **valenza minatoria delle frasi pronunciate dall'imputato**, così come nella pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 281, Ud. 14 marzo 2023, Dep. 29 maggio 2023](#) secondo cui le frasi pronunciate dall'agente non contenevano una esplicita minaccia ma si trattava di frasi generiche; mentre con riguardo alla **sussistenza del dolo specifico nel delitto de quo** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 545, Ud. 13 maggio 2022, Dep. 5 agosto 2022](#); infine sulla **non punibilità della condotta di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale per particolare tenuità del fatto** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 146, Ud. 14 febbraio 2023, Dep. 5 maggio 2023](#);

Sulla integrazione della condotta nel **delitto di rivelazione di segreto di ufficio** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1340, Ud. 6 dicembre 2022, Dep. 21 dicembre 2022](#) e sulla **non**

punibilità per particolare tenuità del fatto della condotta di propalazione della notizia riservata si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1341, Ud. 6 dicembre 2022, Dep. 19 dicembre 2022](#) ;

Con riferimento al **delitto di concussione** la [Corte nella pronuncia Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 64, Ud. 19 gennaio 2022, Dep. 24 maggio 2022](#) ha ritenuto non configurabile il delitto di cui all'art. 317 c.p. nei casi in cui **difetti una condotta costrittiva da parte del p.u.**; mentre per quanto attiene alla **valutazione prova** nel delitto di concussione si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 436, Ud. 11 aprile 2022, Dep. 7 settembre 2022](#);

Sul delitto di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** di veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 604, Ud. 24 maggio 2022, Dep. 1 agosto 2022](#) in cui la Corte distingue tra condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. e quella di truffa aggravata; viceversa la Corte con la pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 949, Ud. 19 settembre 2022, Dep. 8 agosto 2023](#) ha dichiarato non punibile l'imputato perché le condotte contestate non superavano la soglia di punibilità prevista dalla legge